

**Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 02)**

Fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - esecuzione forzata - opposizioni - in genere -
Azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale - Ammissibilità - Impignorabilità dei
beni - Onere della prova gravante sul debitore - Sussistenza - Contenuto - Debiti assunti
nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale - Deduzione - Sufficienza - Esclusione.

In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un
fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo
se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva
l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità
dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono
ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio
dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente
apprezzamento degli elementi istruttori.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0170